




**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Udine



**VERBALE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO  
PER CONSULENZA TECNICA**

- artt. 359 c.p.p., 116 e 117 D.Lv. 271/89 -

Il giorno 18.06.2019 alle ore 14.30 in Udine presso gli uffici della Procura della Repubblica, nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti degli indagati iscritti nei procedimenti sindacati

per il reato di cui all'art.452 bis c.p.

Innanzi al Pubblico Ministero dott.ssa Viviana Del Tedesco Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che provvede personalmente alla redazione del presente verbale,

è presente

1) dr.FARAGLIA BRUNO CAIO nato il 11/01/1963 a ROMA (Codice Fiscale FRGBNC63A11H501E) residente in VIA DELLE COLONIE, 53 - 00058 SANTAMARINELLA (RM) domiciliato in VIA GEROLAMO CARDANO, 184 - 00146 ROMA

Telefono 0646656092 Cellulare 3204334785 E-mail: b.faraglia@politicheagricole.it

nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero.

A domanda se si trovi in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 225, u.c., c.p.p., il consulente risponde: "**NO**". -

Il Pubblico Ministero quindi, informa il consulente tecnico dell'oggetto dell'incarico e formula i seguenti quesiti:



- 1) La scelta di seminare mais conciato con il fitofarmaco mesurol presuppone l'obbligo alla valutazione della reale necessità di ricorrere a tale pratica agricola in virtù degli obblighi di difesa integrata?
- 2) le prescrizioni d'uso indicate nell'etichetta posta sui sacchi di sementi, nonché nella scheda tecnica del prodotto, reperibile sui siti informativi, finalizzate ad evitare la dispersione del principio attivo, nonché a non provocare intossicazione delle api, devono essere osservate da coloro che seminano il mais, oppure sono indicazioni facoltative?

Il consulente tecnico, il quale viene autorizzato ad avvalersi di ausiliari esperti per gli aspetti specifici di interesse, dichiara di accettare l'incarico riservandosi di depositare l'elaborato entro il termine di sei mesi.

Letto e sottoscritto alle ore 18.00

Dr. Bruno Caio Faraglia

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Vivian Del Tedesco)



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Udine

Alla cortese attenzione del

**Dr. Bruno Caio Faraglia**

*Direttore*

*DISR V - Produzioni Vegetali*

*Servizio fitosanitario centrale, materiali di moltiplicazione, sementi, private  
vegetali, biotecnologie, fitofarmaci e fertilizzanti*

*Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo*

*Tel.: +39 06 46656092*

*Fax: +39 06 46656277*

*e-mail: [b.faraglia@politicheagricole.it](mailto:b.faraglia@politicheagricole.it)*

Oggetto: richiesta di collaborazione per consulenza/parere

In relazione all'oggetto la sottoscritta dr. Viviana Del tedesco- sostituto procuratore presso la Procura di Udine rappresenta di essere titolare di una indagine per il reato di inquinamento ambientale ex art.452 bis n.2 c.p. contestato ad una molteplicità di soggetti che utilizzando impropriamente mai conciato con fitofarmaco "mesuro1" procuravano una dispersione massiccia di principio attivo "methiocarb" tossico per le api causando la compromissione grave e significativa degli apiari collocati nel raggio di pabulazione dei pronubi.

La fattispecie prevede diversi elementi costitutivi tra cui quello relativo alla condotta "abusiva" da intendersi quale azione posta in essere al di fuori delle regole della buona pratica agricola riconducibili sia alle prescrizioni d'uso finalizzate ad evitare la dispersione del fitofarmaco tossico affinché dalla semina non derivi un pregiudizio per l'ambiente e la salute, sia alle norme di fonte primaria e comunitaria volte a limitare l'utilizzo di fitofarmaco secondo i principi di difesa integrata previsti dall'art.19 dlgs 150/12.

Trattasi di argomenti la cui complessità tecnico-giuridica suggerisce l'ausilio di un esperto del settore che garantisca una lettura corretta della disciplina.

In quest'ottica mi permetto di chiederLe la disponibilità a fornire il suo contributo affidandole un incarico come consulente relativamente all'argomento specifico appena descritto e a tal fine la invito cortesemente a presenziare il giorno 18 giugno alla verbalizzazione dell'incarico presso il mio ufficio in Udine via Lovaria.

Ringrazio cordialmente

Udine 17.06.2019

Dr. Viviana Del Tedesco -sost. Proc.





*Ministero delle politiche agricole*

*Alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale

*Roma,*

*Alla* Procura di Udine  
presso il Tribunale di Udine  
*c.a.* Dott.ssa Viviana Del Tedesco  
Sostituto Procuratore

Oggetto: Conferimento incarico per consulenza tecnica

Si fa riferimento all'incarico per consulenza tecnica conferito al sottoscritto, Dr. Bruno Caio Faraglia, in qualità di Direttore dell'Ufficio DISR 5- Produzioni Vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con verbale redatto dalla Dott.ssa Viviana del Tedesco, sostituto Procuratore della Procura di Udine, in data 18 giugno 2019, presso gli uffici della procura della Repubblica di Udine.

In particolare l'incarico, per il quale il sottoscritto si è avvalso anche del Dr. Lorenzo Furlan, dirigente di Veneto Agricoltura esperto di coltivazione di mais e di difesa fitosanitaria, è consistito nell'elaborare le risposte alle domande formulate nell'incarico e che si riportano di seguito.

**1) La scelta di seminare mais conciato con il fitofarmaco "Mesurol" presuppone l'obbligo alla valutazione della reale necessità di ricorrere a tale pratica agricola in virtù degli obblighi di difesa integrata?**

La materia relativa all'uso dei prodotti fitosanitari è stata oggetto di una profonda revisione normativa che trova il suo fondamento giuridico nella Direttiva 2009/128/CE, che istituisce il quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche. La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

Come richiesto da dette norme, l'Italia ha elaborato un Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), sulla base del quadro normativo di settore già in essere, individuando le ulteriori misure da applicare ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/128/CE.

In particolare, tali obiettivi riguardano la protezione del consumatore, degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali, la protezione della popolazione presente nelle aree agricole, la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi e più in generale la protezione della popolazione.

Il quadro normativo prevede come presupposto, tra l'altro, che gli utilizzatori professionali siano adeguatamente formati sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari e sui rischi ad essi connessi.

Si sottolinea che le Regioni e le Province autonome sono le autorità competenti del sistema formativo e, allo scopo, rilasciano un'apposita autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che è conseguente alla partecipazione ad un corso di formazione e al superamento



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale

dell'esame finale. Le abilitazioni hanno una validità di 5 anni e possono essere rinnovate tramite la partecipazione a un'attività formativa "di aggiornamento".

Relativamente agli obblighi sull'applicazione della difesa integrata, il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, all'articolo 19 (Difesa integrata obbligatoria), comma 1, recita: *"Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III(\*). La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente."*

Pertanto, gli operatori professionali devono essere nella condizione di scegliere i più idonei metodi di difesa delle produzioni. Inoltre, le modalità di applicazione della difesa integrata sono specificate nel citato allegato III.

(\* ) Allegato III, terzo capoverso: *"In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento."*

Infine, al comma 4 del citato articolo 19 del decreto legislativo 150/2012, è previsto che il Ministero delle politiche agricole e le Regioni e le Province autonome, ciascuno per le proprie competenze, sono le autorità responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti per la realizzazione dei servizi necessari all'attuazione della difesa fitosanitaria obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attività di assistenza tecnica.

**2) Le prescrizioni d'uso indicate nell'etichetta posta sui sacchi di sementi, nonché nella scheda tecnica del prodotto, reperibile sui siti informativi, finalizzate ad evitare la dispersione del principio attivo, nonché a non provocare intossicazione delle api, devono essere osservate da coloro che seminano il mais, oppure sono indicazioni facoltative?**

L'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari è normata dal regolamento 1107/2009, il quale prevede, tra l'altro, che le sostanze attive possano essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto quando sia stato dimostrato che presentino un beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana e sugli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente.

Per conseguire lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri, la decisione sull'accettabilità o meno di tali sostanze viene presa a livello comunitario, in base a criteri armonizzati.

Pertanto i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze, autorizzati a livello di singolo Paese membro, possono essere considerati sicuri se utilizzati secondo quanto riportato sulle relative etichette.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale

Si evidenzia che, in Italia, l'amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è il Ministero della Salute che sottopone le domande di autorizzazione al parere del Comitato tecnico per la nutrizione e sanita animale - Sezione fitosanitari, del quale fanno parte anche rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Acquisito tale parere adotta, se del caso, i relativi provvedimenti autorizzativi.

Relativamente al contenuto delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, il citato regolamento, all'articolo 31, riporta:

*"1. L'autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.*

*2. L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti l'immissione sul mercato e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d'uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti. L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. Gli Stati membri possono disporre che il titolare dell'autorizzazione classifichi o aggiorni senza indebito ritardo l'etichetta, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario, conformemente alla direttiva 1999/45/CE. In tali casi, ne informano immediatamente l'autorità competente.*

*3. I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche, se del caso: a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione; b) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto; c) il numero massimo di applicazioni all'anno.*

*4. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere quanto segue: a) una restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta; b) l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati; c) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'articolo 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE; d) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»; e) l'etichetta approvata; f) l'intervallo tra i trattamenti; g) il periodo tra l'ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo, se del caso; h) l'intervallo di rientro; i) le dimensioni e il materiale di imballaggio."*

Inoltre, detto Regolamento 1107/2009, all'articolo 55 - *Uso dei prodotti fitosanitari*, riporta testualmente:

*"I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria (\*) e **il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta.** Comporta altresì il rispetto delle*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale

*disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014.”*

*(\*)Buona pratica fitosanitaria: pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.*

Relativamente alle sementi conciate, il Regolamento 1107/2009 all'articolo 49, comma 4, reca *“Senza pregiudizio degli altri atti normativi comunitari, disciplinanti l'etichettatura delle sementi, l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate, la o le denominazioni della o delle sostanze attive presenti nel prodotto, le frasi tipo per le precauzioni da prendere ai sensi della direttiva 1999/45/CE (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) e le misure di mitigazione del rischio indicate nell'autorizzazione per tale prodotto, se del caso.”*

Da quanto sopra riportato, ne deriva che l'operatore professionale autorizzato all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari deve utilizzare in modo corretto il prodotto fitosanitario rispettando le condizioni specificate sull'etichetta.

Si segnala, al riguardo, che il D.Lgs 17 aprile 2014, n. 69 che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, prevede, all'articolo 3 - *Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011, specifiche sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni e le indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario.*

In particolare al comma 3 recita:

*3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, **chiunque non rispetta** le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché **le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.** Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale

**In merito alla Scheda tecnica (Scheda di sicurezza)**

Si cita la nota circolare del Ministero della salute del 8 maggio 2017 prot 18898 - *Gestione dei prodotti fitosanitari con imballaggio e etichettatura DPD giacenti presso rivenditori al dettaglio e utilizzatori professionali* la quale specifica al quarto capoverso "L'agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari ...omissis...è tenuto a disporre delle informazioni aggiornate per un utilizzo corretto del prodotto tramite l'etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza".

E ancora al sesto capoverso " *Inoltre, anche in conformità da quanto previsto dal Piano d'azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), l'acquirente utilizzatore professionale è tenuto a dotarsi della scheda di sicurezza aggiornata quale strumento di informazione integrativo all'etichetta per un uso appropriato del prodotto, dal trasporto allo smaltimento, nonché al fine di attuare correttamente le procedure in caso di emergenza, fatte salve le misure previste nell'etichetta del prodotto ai fini della mitigazione del rischio conseguente all'esposizione dell'uomo e dell'ambiente in corso di manipolazione e utilizzo.*"

A conferma di quanto sopra esposto dal punto di vista normativo, si riporta il contributo del Dr. Lorenzo Furlan, da me interpellato sulla problematica in quanto esperto in difesa fitosanitaria ed in particolare della coltura del mais presso Veneto Agricoltura, in merito alla corretta conduzione della difesa fitosanitaria:

*"L'agricoltore (utilizzatore professionale) ha l'obbligo di rispettare quanto indicato/prescritto nell'etichetta di qualsiasi prodotto distribuito: quindi incombe sull'utilizzatore, se scritto, anche l'obbligo di "non seminare quando la api sono in attività"; l'obbligo del rispetto della etichetta e della scheda di sicurezza è, ad oggi, il vero obbligo cogente che pone un rischio concreto per l'utilizzatore di fitofarmaci qualora non adempiuto; in capo al sementiere conciatore incombe l'obbligo cogente di rispettare l'etichetta del fitofarmaco utilizzato per la concia (ad elevata concentrazione) e rendere nota l'informazione relativa anche all'utilizzatore finale per la parte che lo riguarda; incombe anche l'obbligo, perlomeno morale di mettere nelle condizioni gli agricoltori di applicare i principi della difesa integrata come stabilito dalla legislazione; se il sementiere concia 80-100% del seme di un ibrido rendendo di fatto obbligatorio il trattamento preventivo senza valutazione della necessità, quindi l'opposto di quanto previsto dalla legislazione, di fatto mette l'utilizzatore professionale nelle condizioni di violare la legge; questo è accaduto ripetutamente ed è stato in tempi non sospetti segnalato in articoli tecnici ove si indicava come applicare i principi della Difesa integrata; la normativa in merito ai concianti del seme è ambigua e di fatto può far pensare all'utilizzatore finale che quanto sta usando non contenga un fitofarmaco da assoggettare alla normativa dei fitofarmaci; ciò va considerato ma certamente la concretezza dei materiali e dei fatti indica che nella sostanza il seme conciato va utilizzato come un fitofarmaco, seguendo tutte le norme a questo connesse".*

IL DIRETTORE  
Bruno Caio Faraglia

